
Mostra rif. normativi**Ordine del Giorno n. G16.0.4 al DDL n. 783****G16.0.4 (già em. 16.0.4)**

GIBIINO, FLORIS

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale,

premessi che:

l'applicazione di detrazioni fiscali per detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici rappresenta un'opportunità favorevole per i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi;

tali agevolazioni risultano favorevoli per attivare positivamente l'economia di filiera;

in un contesto economico generale di recessione, il settore delle costruzioni sta vivendo la crisi più grave dal dopoguerra ad oggi, con la caduta dei livelli produttivi in tutti i comparti, ad eccezione degli interventi di recupero del patrimonio abitativo, con una crescita nel quinquennio 2008-2013 del 9,3 per cento,

impegna il Governo a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere la messa a regime delle nuove quantificazioni dell'agevolazione, sia in termini di percentuale di detrazione, che di limite massimo di spesa agevolata concesso, riconoscendo la detrazione Irpef per il recupero edilizio, nella percentuale del 50 per cento (al posto del 36 per cento attualmente vigente a regime), per un importo massimo di spesa a carico del contribuente di 96.000 euro (invece degli attuali 48.000 euro).

(*) Accolto dal Governo

Mostra rif. normativi**Ordine del Giorno n. G16.0.6 al DDL n. 783****G16.0.6 (già em. 16.0.6)**

GIBIINO, FLORIS

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale,

premessi che:

l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili rappresentano due degli strumenti principali, tra loro complementari, per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale al 2020;

già nel 2007, il Governo italiano con il Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica (PAEE) aveva individuato gli orientamenti da perseguire per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e dei servizi energetici;

per le elevate potenzialità di risparmio e di efficienza, le azioni più incisive sono state individuate nel miglioramento delle *performance* nell'edilizia, nei trasporti e nei processi di produzione industriale;

lo strumento dell'incentivo fiscale, introdotto dalla legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), ha avviato il processo di riqualificazione energetica degli edifici, permettendo di conseguire solo in parte l'obiettivo di risparmio energetico atteso al 2016. La maggior parte degli interventi, infatti, si è concentrata nella sostituzione di singoli elementi dell'involucro edilizio o degli impianti, che non garantivano un effettivo conseguimento di risparmio energetico dell'intero immobile;

per perseguire gli obiettivi, rimarcati anche dal PAEE 2011, è indispensabile potenziare e mantenere nel tempo la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione, puntando a migliorarne l'impatto e la funzionalità rispetto agli obiettivi del Piano d'Azione nazionale, rimodulando il beneficio, come previsto anche dal nuovo articolo 4-ter del Decreto legislativo 192/05 (modifica introdotta dal decreto-legge 63/2013 all'articolo 5 che prevede espressamente la modulazione degli incentivi tenuto conto del risultato energetico conseguito), in modo da premiare gli interventi di riqualificazione che consentano di ottenere un maggior impatto sui consumi energetici,

impegna il Governo a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a rendere stabile, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti o loro porzioni.

(*) Accolto dal Governo

Mostra rif. normativi**Ordine del Giorno n. G5.103 al DDL n. 783****G5.103 (testo 2)**

CIOFFI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale,

premessi che:

il provvedimento in esame interviene, agli articoli 14 e 16, sulle agevolazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico e di ristrutturazione edilizia e, all'articolo 5, sugli edifici di nuova costruzione, che, a partire dal 2018, per gli edifici pubblici, e dal 2021, per quelli privati, devono essere edifici a energia quasi zero;

le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 hanno confermato che l'obiettivo di efficienza energetica rientra fra gli obiettivi prioritari della nuova strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva (strategia Europa 2020»);

il sedicesimo Considerando della direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 afferma che «gli Stati membri dovrebbero mettere a punto una strategia a lungo termine al di là del 2020 per mobilitare gli investimenti nella ristrutturazione di edifici residenziali e commerciali al fine di migliorare la prestazione energetica del parco immobiliare. Tale strategia dovrebbe riguardare ristrutturazioni profonde ed efficaci in termini di costi che comportino un ammodernamento tale da ridurre il consumo energetico sia fornito che finale di un edificio di una percentuale significativa rispetto ai livelli precedenti alla ristrutturazione, conducendo ad una prestazione energetica molto elevata. Tali ristrutturazioni profonde potrebbero anche essere effettuate per gradi»;

il diciassettesimo Considerando della medesima direttiva dispone che: «È necessario aumentare il tasso delle ristrutturazioni di immobili, in quanto il parco immobiliare esistente rappresenta il settore individuale con le maggiori potenzialità di risparmio energetico. Inoltre, gli edifici sono fondamentali per conseguire l'obiettivo dell'Unione di ridurre dell'80-95 per cento le emissioni di gas serra entro il 2050 rispetto al 1990. Gli edifici di proprietà degli enti pubblici rappresentano una quota considerevole del parco immobiliare e godono di notevole visibilità nella

vita pubblica. È pertanto opportuno fissare un tasso annuo di ristrutturazione per gli edifici di proprietà del governo centrale nel territorio di uno Stato membro e da esso occupati in modo da migliorarne la prestazione energetica. Tale tasso di ristrutturazione dovrebbe far salvi gli obblighi relativi agli edifici a energia quasi zero, di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia»;

l'articolo 5 della medesima direttiva dispone che: «dal 1° gennaio 2014 il 3 per cento della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE»;

considerato che:

il Primo Rapporto Ance-Cresme su «Lo Stato del territorio - 2012», che mette in relazione lo sviluppo insediativo del Paese, in termini di popolazione e parco edilizio, con le mappe del rischio sismico e del rischio idrogeologico, riferisce che: «in Italia il 60 per cento degli edifici è stato costruito prima del 1971 (pari a 7 milioni di edifici) e i restanti 4 milioni di edifici sono stati costruiti negli ultimi 30 anni. In particolare, tra il 1972 e 1981 sono stati realizzati 1,9 milioni di edifici, tra il 1982 e il 1991 sono stati costruiti 1,3 milioni, tra il 1991 e il 2001 si contano 791 mila edifici»;

la vetustà del patrimonio edilizio italiano si riflette sul livello dei consumi energetici. Fino agli anni Settanta nessuna norma regolava i consumi energetici degli edifici, anche in ragione del basso prezzo dell'energia che si registrava in un periodo di boom economico e crescita demografica, con la conseguenza di una espansione edilizia senza precedenti su vaste aree del territorio nazionale. Solo successivamente alla prima crisi petrolifera del 1973 fu emanata la legge n.373 del 1976 che cercava di regolare energeticamente il settore edilizio. Essa venne in seguito sostituita dalle leggi n. 9 e 10 del 1991, con cui venne introdotta, fra le altre cose, la certificazione energetica;

la legge n. 10 del 1991 ha inoltre introdotto il Piano Energetico Comunale quale strumento pianificatorio, che si affianca al Piano Regolatore Generale, volto a misurare i consumi di energia nelle aree urbane con popolazione superiore a cinquantamila abitanti e ad analizzarli al fine di individuare degli interventi di risparmio energetico e favorire l'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

appare necessario assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalla citata legge n. 10 del 1991 ed integrare in tal senso il decreto legislativo n. 380 del 2001 recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di edilizia, con più incisive misure di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato, prevedendo idonee misure agevolative in tal senso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative di carattere normativo volte a prevedere che, a decorrere dal 2014, siano adottati interventi tesi a ridurre la quantità di energia consumata e a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici pubblici - intesi come le strutture edilizie esterne e interne e tutti gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano

stabilmente al loro interno, che siano di proprietà di comuni, province, regioni e Stato, o di altri enti pubblici -;

a predisporre un Piano di risparmio ed efficientamento del parco immobiliare privato, con un orizzonte di 25 anni, individuando obiettivi e strumenti opportuni sulla base di una valutazione dei relativi costi e benefici.

(*) Accolto dal Governo